



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0012332 P-4.17.1.14.8
del 12/03/2013



7671785

All'Università degli studi di Roma "Foro Italico"
Direzione Generale
Piazza Lauro de Bosis, 15
00135 ROMA

al Ministero dell'Economia e
delle Finanze
via XX Settembre, 97
00187 - ROMA

all'ARAN
Direzione Contrattazione II
Via del Corso, 476
00186 - ROMA

OGGETTO: richiesta parere in merito all'indennità accessoria mensile (ex art. 41 CCNL 2005, comparto Università) con riferimento all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

Si riscontra, di seguito, la richiesta in oggetto pervenuta con nota acquisita al prot. n. 8258 del 19/02/2013, in merito al riconoscimento dell'indennità accessoria mensile con riferimento all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

In via preliminare, appare necessario analizzare la disciplina contrattuale dell'indennità di cui all'oggetto, dalla quale è possibile rinvenire i seguenti elementi fondamentali:

- emolumento rientrante nell'ambito del trattamento economico accessorio (art. 41, comma 4, CCNL quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 27/01/2005; art. 83, comma 1, CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 16/10/2008);
- ricorrenza per 12 mensilità dell'emolumento (art. 41, comma 4, CCNL quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 27/01/2005);
- emolumento che riassorbe e sostituisce le eventuali indennità già corrisposte con carattere di generalità (CCNL economico 2004-2005, sottoscritto il 28/03/2006, art. 10, comma 1, lettera e);
- non decurtabilità dell'emolumento se non in caso di sciopero (CCNL economico 2004-2005, sottoscritto il 28/03/2006, art. 10, comma 1, lettera e);
- definizione da parte della contrattazione integrativa dei criteri e valori di riparto (art. 41, comma 4, CCNL quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

- sottoscritto il 27/01/2005; art. 88, comma 3, CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 16/10/2008);
- finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale (art. 41, comma 4, CCNL quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 27/01/2005; art. 88, comma 2, lettera f) e 3, CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 16/10/2008).

Considerato il carattere accessorio dell'emolumento, deve intendersi pienamente applicabile il principio generale sancito dall'ordinamento in materia, secondo il quale lo stesso deve corrispondere alla qualità, produttività e capacità innovativa delle prestazioni effettivamente rese (artt. 7, comma 5, 45, comma 3, del d.lgs. n. 165/01; art. 2, comma 32, l. n. 203/2008).

Si ritiene, tuttavia, che detto principio generale debba essere letto in combinato disposto con la specifica disciplina contrattuale nazionale del comparto Università - verificandone peraltro la compatibilità con quanto previsto dalla normativa vigente - sia dell'emolumento in questione e sopra illustrato, sia dello stato giuridico ed economico del personale che usufruisce di particolari istituti che prevedono l'assenza della prestazione lavorativa o lo svolgimento della stessa presso amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza, a cui si rinvia integralmente per ogni singolo istituto ivi previsto, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/01.

In particolare, in attesa della nuova tornata contrattuale nazionale, vista la peculiare disciplina da quest'ultima prevista per l'indennità mensile di cui all'oggetto - alla quale è riconosciuto sia il carattere di accessorietà che di generalità - e per il trattamento economico del personale in posizione di distacco sindacale, si richiama l'attenzione in merito a quanto previsto dall'articolo 18 del CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 16/10/2008, relativo all'equiparazione alla presenza in servizio del periodo di distacco o aspettativa (comma 2) ed sistema di valutazione (comma 1).

Su tale ultima questione, potrebbe essere in ogni caso opportuno acquisire, per quanto di competenza, il parere del Ministero dell'Economia e delle finanze e dell'ARAN.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Eugenio Gallozzi